



Fondo Pensione
Findomestic Banca

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti
della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2024

Sommario

Premessa	3
1. Organizzazione del Fondo.....	4
1.1. Organigramma.....	5
1.2. L'Assemblea degli aderenti.....	6
1.3. Il Consiglio di Amministrazione	6
1.4. Il Presidente e il Vice Presidente	8
1.5. Il Collegio dei Sindaci	9
1.6. Il Direttore Generale.....	10
1.7. L'Ufficio Gestione Fondo Pensione.....	11
1.8. Responsabile per le segnalazioni interne Whistleblowing	12
1.9. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip	12
2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni	12
2.1. Funzione fondamentale di Revisione Interna.....	13
2.2. Funzione fondamentale di Gestione dei Rischi (esternalizzata).....	13
2.3. Funzione Finanza	14
3. Altre attività affidate a soggetti esterni	15
3.1. Supporto operativo (attività esternalizzata)	15
3.2. Service amministrativo (attività esternalizzata)	16
3.3. Il Gestore finanziario	17
3.4. I Gestori assicurativi.....	17
3.5. Depositario	17
3.6. Financial Risk Advisor	18
3.7. La Compagnia incaricata dell'erogazione delle rendite.....	19
3.8. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).....	20
4. Sistema di controllo interno	20
4.1. Struttura del sistema di controllo interno.....	20
4.2. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno.....	21
4.3. Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna	22
5. Sistema di gestione dei rischi	22
5.1. Soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi.....	23
5.2. Modalità di svolgimento della Funzione di gestione dei rischi	24
6. Informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione	25
6.1. Principi generali della politica di remunerazione	25
6.2. Remunerazione degli Organi statutari.....	26

6.2.1. Consiglieri di Amministrazione	26
6.2.2. Sindaci.....	26
6.2.3. Direttore Generale e personale del Fondo.....	26
6.2.4. Polizza assicurativa a beneficio degli Organi Sociali del Fondo.....	27
6.2.5. Fornitori di Servizi.....	27
6.3. Conflitti d'interesse	28
6.4. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità	28
Titolari delle funzioni esternalizzate.....	28

Premessa

Il Dlgs n. 252/2005 (di seguito, "Decreto"), all'articolo 4-bis, richiede che il Fondo pensione si doti di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della sua attività.

Tale sistema deve prevedere una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni, e deve essere proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo pensione.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo citato, il Consiglio di Amministrazione del "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate", in forma abbreviata "Fondo Pensione Findomestic Banca" (di seguito, anche, "Fondo") adotta il presente Documento, che descrive il sistema di governo del Fondo e la sua struttura organizzativa, come risultante dallo Statuto e dai principi e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Il Documento è redatto, su base annuale, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio.

1. Organizzazione del Fondo

L'organizzazione del Fondo è definita in conformità:


- ai principi che disciplinano le forme pensionistiche complementari, derivanti sia dalla normativa primaria che dai provvedimenti dell'Autorità di vigilanza (Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in forma abbreviata COVIP);
- allo Statuto del Fondo.

L'organizzazione del Fondo è articolata come di seguito:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci e Revisori dei conti;
- il Direttore Generale;
- l'Ufficio Gestione Fondo Pensione;
- il Responsabile per le segnalazioni interne Whistleblowing;
- il Responsabile EMIR verso la Covip;
- la Funzione fondamentale di Revisione Interna;
- la Funzione fondamentale di Gestione dei Rischi;
- la Funzione Finanza;
- il Service amministrativo;
- il Gestore Finanziario;
- i Gestori assicurativi;
- il Depositario;
- il Financial Risk Advisor;
- la Compagnia incaricata dell'erogazione delle rendite;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Si riporta di seguito l'organigramma della struttura del Fondo.

1.1. Organigramma*



*aggiornato al 31/12/2024

1.2. L'Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio stesso, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio. Inoltre, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 10% degli aderenti oppure quando sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- esamina e approva il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;
- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli aderenti;
- esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci come configurata dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, applicabili in virtù del richiamo di cui all'articolo 5, comma 7 del D. Lgs. 252/2005; i Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa;
- delibera sull'eventuale attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- esamina le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita dallo Statuto o dalla legge;
- delibera in merito all'importo della quota associativa annua.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- modifica lo Statuto, con le modalità ivi previste;
- delibera lo scioglimento del Fondo, con le modalità previste dallo Statuto.

1.3. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale cui spetta - nei limiti delle competenze conferite dallo Statuto, dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle indicazioni dell'Autorità di vigilanza - il compito di definire le linee di indirizzo del Fondo pensione.

Composizione

Il Consiglio è composto da sei componenti di cui:

- tre eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori;
- tre nominati dalla Findomestic Banca S.p.A. in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione è, inoltre, richiesta la qualifica di iscritto da almeno tre anni.

Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Attribuzioni

In conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente e nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto nello Statuto stesso; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- adegua la normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, informandone l'Assemblea alla prima riunione utile;
- sottopone all'Assemblea, per la formale approvazione, le eventuali modifiche statutarie disposte dalle fonti istitutive, provvedendo inoltre all'elaborazione e formulazione di proposte in ordine ad eventuali altre modifiche statutarie;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente;
- nomina il Segretario del Fondo;
- delibera in merito alla convocazione dell'Assemblea;

- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale corredato dalla relazione illustrativa sulla gestione curandone inoltre il deposito presso la Segreteria del Fondo, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione;
- riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari.

Nell'esercizio delle predette competenze e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione si occupa inoltre di:

- assumere le determinazioni in tema di politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
- adottare misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza e dello Statuto;
- decidere sulla accettazione delle domande di adesione, con possibilità di delega in materia;
- valutare periodicamente, sulla base di un processo strutturato e documentato, la congruità dell'Asset allocation strategica, assumendo le iniziative ritenute opportune in relazione all'andamento dei mercati ovvero della struttura degli associati;
- nominare i titolari delle Funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna;
- individuare i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo approvando le relative convenzioni;
- individuare il Depositario approvando la relativa convenzione;
- individuare i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa, approvando le relative convenzioni;
- procede alla selezione dei soggetti esterni cui affidare incarichi e/o funzioni da esternalizzare, quando tale attività non sia stata delegata ad apposita Commissione o al Direttore Generale, secondo le procedure di selezione formalizzate;
- individuare i gestori delle prestazioni pensionistiche approvando le relative convenzioni;
- verificare i risultati conseguiti dai gestori finanziari sulla base di parametri oggettivi e confrontabili, nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP;
- esercitare i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
- segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo;
- deliberare circa l'utilizzo delle eventuali disponibilità del conto collettivo del Fondo a copertura degli oneri del Fondo o, nel caso in cui non sussistano oneri o risultino comunque delle eccedenze, deliberare periodicamente l'attribuzione delle somme disponibili in favore di tutti gli aderenti, secondo criteri di proporzionalità.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le eventuali ulteriori funzioni previste dagli artt. da 4-bis a 5-nonies e agli artt. 6 e 7 del Decreto e alle Direttive adottate dalla COVIP.

1.4. Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti Findomestic e quelli rappresentanti i lavoratori.

Attribuzioni

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Fondo e sta per esso in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea; in sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. Assenti entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente che nomina tra i presenti anche il segretario;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- trasmette alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
- sottoscrive il prospetto di determinazione dell'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni e del valore della quota;
- sottoscrive le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme congiuntamente ad un amministratore ed in caso di sua assenza le stesse sono firmate dal Vice Presidente e da un amministratore;
- assume, in caso di urgenza, i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio d'amministrazione, sottoponendoli per la ratifica, nella prima riunione utile, all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- riceve le eventuali segnalazioni del titolare della Funzione di gestione dei rischi e ne investe il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di appartenenza al Fondo.

Il potere di rappresentanza per singoli atti o categorie specifiche di atti può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione anche a uno o più Consiglieri o ad uno o più associati, previa determinazione dei limiti del mandato.

1.5. Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto da:

- due membri effettivi ed un membro supplente designati dalla Findomestic Banca S.p.A.; uno dei componenti effettivi assume l'incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun triennio;
- due membri effettivi ed un membro supplente eletti dagli aderenti.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Attribuzioni

Il Collegio dei Sindaci provvede a:

- vigilare sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, segnalando al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie nell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo;
- effettuare la revisione legale dei conti;
- redigere la relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio;
- verificare periodicamente l'andamento delle grandezze del Fondo in relazione al bilancio preventivo;
- vigilare sulla regolare tenuta dei libri sociali;
- segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio;
- sottoscrivere, a cura del suo Presidente, il prospetto di determinazione dell'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni e del valore della quota
- segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna, salvo che gli stessi non siano attribuiti a soggetti esterni, nel qual caso il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

1.6. Il Direttore Generale

Il Direttore del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione di Findomestic Banca S.p.A. e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Attribuzioni

Al Direttore sono attribuiti i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- dà attuazione alle decisioni del Consiglio di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del Depositario;
- supporta il Consiglio di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili;

- effettua l'analisi delle caratteristiche degli aderenti e dei beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali;
- è referente per le attività e le funzioni esternalizzate;
- assicura l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica all'Autorità di vigilanza, curando altresì la tenuta del Registro Elettronico dei Reclami;
- accerta e verifica l'invio all'Autorità di vigilanza della documentazione richiesta dalla medesima Autorità, entro i termini prescritti, nel rispetto della apposita procedura;
- presidia gli adempimenti connessi alla gestione dei conflitti di interesse;
- è destinatario delle relazioni della Funzione di Gestione dei Rischi e formula le proposte, da questa richieste, in ordine al superamento dei rischi, anche potenziali, rilevati nonché la tempistica di attuazione delle proposte stesse;
- su impulso della Funzione di Gestione dei Rischi, coinvolge i referenti delle attività, interne o esternalizzate, in cui si rileva un'alterazione del profilo di rischio ovvero, se afferente alla gestione delle risorse, la Funzione Finanza del Fondo, al fine di individuare i presidi, gli interventi o le azioni da porre in essere per la risoluzione o la mitigazione del rischio rilevato;
- in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, segnala all'Autorità di vigilanza le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

1.7. L'Ufficio Gestione Fondo Pensione

A diretto riporto del Direttore Generale è stato istituito l'Ufficio Gestione Fondo Pensione, cui sono addette due risorse il cui compito è quello di assicurare il supporto alle attività di gestione del Fondo Pensione Findomestic Banca, attraverso il seguito della normativa e regolamentazione d'interesse, sia esterna, che interna, incluso il Manuale Operativo delle Procedure ed i processi interni, perseguendo la soluzione delle problematiche emergenti e garantendo organizzazione, accuratezza e precisione.

Attribuzioni:

Per la realizzazione degli obiettivi appena sopra enunciati le principali attività dell'Ufficio sono:

- assicurare l'espletamento degli adempimenti regolamentari del Fondo, curando quanto necessario alle attività di carattere istituzionale e ai rapporti con l'Organo di Vigilanza;
- assicurare il seguito delle attività di segreteria dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee del Fondo, di organizzazione del calendario e delle riunioni, predisponendo i documenti, anche di natura riservata, richiesti, ivi compresi i verbali delle riunioni;
- curare la predisposizione e l'aggiornamento del Manuale operativo delle procedure (MOP) e dei Regolamenti del Fondo;
- coordinare le attività esternalizzate ai vari soggetti esterni, ricercando soluzioni di operatività che garantiscano la continuità dei servizi, nel rispetto degli adempimenti contrattuali e regolamentari;
- rispondere tempestivamente sia alle richieste degli iscritti che a quelle delle altre funzioni interne al Fondo;
- garantire qualità e tempestività nelle analisi e reporting, eventualmente richiesti, nonché nella redazione di documenti relativi alle attività del Fondo.

1.8. Responsabile per le segnalazioni interne Whistleblowing

Il Responsabile Whistleblowing - figura introdotta nel sistema di governo del Fondo a partire dal 23/11/2023 in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea n. 2019/1937- ha il compito gestire il relativo canale interno di segnalazione e di effettuare la raccolta ed il trattamento delle segnalazioni riguardanti comportamenti illeciti occorsi all'interno del Fondo, secondo la Procedura di dettaglio approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La gestione del canale interno è attribuita alla Funzione Fondamentale di Revisione Interna del Fondo, affidata al Collegio Sindacale, in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Tale scelta, rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente, tiene in considerazione le dimensioni, la natura dell'attività e la realtà organizzativa concreta del Fondo, nel rispetto dei requisiti previsti dal legislatore (quali ad esempio l'indipendenza).

1.9. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip

Il responsabile EMIR verso la Covip ha il compito di effettuare le segnalazioni dovute alla Vigilanza in relazione alle operazioni in derivati OTC non confermate e che sono state in essere per più di 5 giorni lavorativi, nonché alle controversie connesse alle medesime operazioni che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Tali adempimenti discendono dal Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) e dalle indicazioni operative emanate dalla Covip in materia di tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non compensati mediante controparte centrale.

Nel Fondo operativamente la responsabilità è in carico al Direttore Generale.

2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni

Nell'ambito della struttura di governo del Fondo operano le Funzioni istituite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle disposizioni normative e della Vigilanza (Funzioni Fondamentali), nonché la Funzione Finanza, funzioni alle quali sono attribuiti gli specifici compiti di cui in appresso. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, nel Fondo sono adottate misure di prevenzione verso qualsivoglia atto di ritorsione da parte di chiunque nei confronti del titolare della Funzione che abbia effettuato una segnalazione alla Covip ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del Dlgs 252/2005 o sollevato problematiche in buona fede, e tale protezione si estende per tutto il tempo necessario, anche se la segnalazione dovesse risultare infondata a seguito di approfondimenti.

2.1. Funzione fondamentale di Revisione Interna

In base alle “Direttive generali” adottate con deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 29 luglio 2020, la nuova regolamentazione sulla istituzione delle Funzioni Fondamentali all’interno delle forme pensionistiche complementari non impone un unico modello organizzativo, ma spetta al Consiglio di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i limiti consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alle proprie caratteristiche, quali, ad esempio, il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l’articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Sulla scorta di tali considerazioni, come si è già sopra anticipato, l’incarico della Funzione di Revisione Interna è stato conferito dal Fondo al Collegio Sindacale, avendo il Consiglio di Amministrazione del Fondo valutato che detta scelta risponde a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità e che certamente essa ricade su soggetti che – in quanto aventi i requisiti per svolgere le attività in carico al Collegio sindacale, nonché quelle di revisione dei conti – sono dotati della necessaria esperienza e indipendenza.

In particolare, per garantire l’indipendenza e l’autonomia della Funzione, il Fondo ha adottato le seguenti misure: la Funzione

- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- può accedere senza vincoli a dati, archivi e beni del Fondo, inclusi i fornitori di attività esternalizzate.

Attribuzioni

La Funzione:

- verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi riguardanti il Fondo pensione: a tale scopo la Funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi interni, l’efficacia e l’efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ossia la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità: tale attività viene svolta dalla Funzione anche in veste di Collegio sindacale del Fondo;
- verifica l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate;
- verifica la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la Funzione verifica l’adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità (ICT audit) affinché non siano inficiate la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito la Funzione è chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo pensione e i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che vengono acquisiti dal Fondo.

2.2. Funzione fondamentale di Gestione dei Rischi (esternalizzata)

L’incarico della Funzione di Gestione dei Rischi è conferito dal Consiglio di Amministrazione e il suo titolare deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, la cui verifica viene svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle prescrizioni dell’Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l’esito.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha optato per l'esternalizzazione della Funzione in base a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità, a un soggetto dotato della necessaria esperienza e indipendenza, valutando che detta esternalizzazione non produce effetti negativi sull'assetto stesso del Fondo, sull'attività di vigilanza della Covip e sulla qualità dei servizi resi ad aderenti e beneficiari.

Attribuzioni

La Funzione:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria, e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse;
- definisce le modalità di monitoraggio degli stessi;
- comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere.

La titolarità della Funzione è attribuita a un esponente della società cui il Fondo ha conferito l'incarico di Financial Risk Advisor. Tale soluzione è stata valutata come la più confacente in relazione alla specificità delle attività di controllo insite nel ruolo ricoperto.

2.3. Funzione Finanza

La responsabilità della Funzione Finanza è stata attribuita al Direttore Finanza della Findomestic Banca S.p.A.. Tale scelta risulta conforme all'organizzazione che l'intero sistema della forma pensionistica ha sperimentato nel tempo, la cui validità ed efficacia è stata valutata dal Consiglio come elemento idoneo a formalizzarne la configurazione nell'ambito del sistema di governo. Ciò in considerazione del ruolo centrale che assolve la gestione finanziaria all'interno del "processo produttivo" del Fondo.

Per lo svolgimento dell'insieme delle attività che le sono attribuite, la Funzione Finanza si avvale della reportistica prodotta dal titolare della Funzione di gestione dei rischi in cui sono riportati gli indicatori utilizzati per il monitoraggio della gestione.

Attribuzioni

Le principali attività svolte dal Responsabile della Funzione Finanza sono le seguenti:

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo; al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato;
- controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione; in tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate;

particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;

- formula proposte al Consiglio di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- verifica che sia effettuato un controllo del rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche, ai fini di garantire la maggior tutela degli iscritti;
- provvede all'impostazione della politica di investimento, procedendo all'istruttoria per la selezione dei gestori e la formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione di affidamento e di revoca dei mandati, nonché di verifica della gestione, predisponendo una relazione periodica al Consiglio medesimo e agli organi controllo sul grado di rischio/rendimento;
- più in generale controlla l'attuazione delle strategie e dell'operato dei soggetti incaricati della gestione.

3. Altre attività affidate a soggetti esterni

Di seguito si riportano le ulteriori attività attribuite a soggetti esterni al Fondo, con l'avvertenza che alcune di esse non costituiscono "esternalizzazione" in senso stretto, per tale intendendosi, in base a quanto specificato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, solo quelle che il Fondo potrebbe svolgere mediante risorse interne.

La decisione di procedere all'esternalizzazione di una Funzione fondamentale o di un'altra attività deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una adeguata motivazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nell'assumere la decisione relativa all'esternalizzazione deve accertarsi che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

- arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del Fondo;
- determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- compromettere la capacità della Covip di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul Fondo;
- compromettere la capacità del Fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

A tale fine, tra l'altro, gli accordi di esternalizzazione garantiscono espressamente la facoltà della COVIP di richiedere informazioni ai fornitori delle attività esternalizzate nonché quella di effettuare ispezioni presso gli stessi, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità. Analoga facoltà è prevista, per l'espletamento delle attività di controllo nei confronti degli altri *outsourcers*, a favore della Funzione di Revisione Interna.

Non rappresentano invece esternalizzazione, ad esempio, l'attività di Depositario delle risorse del Fondo pensione e l'*Advisor*.

3.1. Supporto operativo (attività esternalizzata)

Findomestic Banca S.p.A. si impegna a prestare tutte le attività volte a garantire agli iscritti al Fondo assistenza e consulenza, fornendo al Fondo a titolo gratuito le risorse strettamente necessarie in termini di personale, mezzi e locali.

In tale ambito si inserisce la gestione del Fondo Pensione attualmente demandata all'Ufficio Servizi Amministrativi HR e Payroll ("PAY") della Direzione HR di Findomestic Banca S.p.A che cura le seguenti attività:

- Raccolta e gestione delle adesioni;
- Adempimenti fiscali e normativi relativi ai versamenti delle imposte;
- Rendicontazione alla segreteria del Fondo Pensione.

3.2. Service amministrativo (attività esternalizzata)

Il Service amministrativo assolve alle attività operative finalizzate agli adempimenti connessi alla partecipazione al Fondo da parte degli iscritti. Tale attività è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto nonché degli orientamenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Vigilanza; i suoi contenuti sono dettagliati nel contratto sottoscritto con il Fondo pensione.

I servizi resi dal Service amministrativo comprendono la gestione amministrativa dei cicli attivo e passivo, servizi web personalizzati, amministrazione dei titoli e tenuta della contabilità.

Il Service provvede mensilmente alla determinazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni e alla conseguente valorizzazione delle quote rappresentative dei singoli comparti del Fondo.

Stante la centralità del ruolo del Service nell’ambito dei flussi informativi prodotti dai diversi soggetti coinvolti nelle fasi gestionali del Fondo (Service amministrativo, Depositario, Gestori finanziari e Fondo stesso), per regolamentarne l’operatività è stato definito un *service level agreement* (SLA) che fissa le modalità e termini di esecuzione delle diverse fasi operative da parte di ognuno dei predetti soggetti.

Inoltre, il Service provvede alla predisposizione e invio delle Informazioni Statistiche e di Vigilanza secondo le disposizioni emanate dalla Covip.

Tra il Fondo e il Service amministrativo è stato peraltro concordato un manuale operativo che dettaglia, per ciascuna attività inerente al ciclo attivo, al ciclo passivo, alla gestione contabile, alla gestione dell’area riservata del sito web e alle restanti attività, i soggetti coinvolti nelle attività medesime, i supporti utilizzati e le modalità e termini di esecuzione delle stesse.

Più dettagliatamente il Service amministrativo svolge le seguenti attività:

- cura la gestione amministrativa e contabile del patrimonio per assicurare al Fondo il corretto espletamento di tutti gli oneri e gli incumbenti, anche solo formali, previsti dalla legge, con riferimento al rapporto sia con i gestori finanziari, sia con le Autorità di Controllo, sia con gli aderenti al Fondo nonché beneficiari delle prestazioni previdenziali;
- per quanto riguarda la gestione contabile, si occupa dell’aggiornamento della contabilità generale del Fondo a seguito dell’accantonamento della contribuzione, delle richieste di investimento/disinvestimento ordinate al gestore finanziario/assicurativo e delle altre operazioni effettuate, per linea di investimento con evidenza separata delle operazioni finanziarie, previdenziali ed amministrative;
- si occupa dell’elaborazione dei dati contabili presenti nel proprio sistema informativo per la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del libro degli aderenti del Fondo; della redazione dei bilanci preventivi, di verifica periodici, nonché del bilancio di esercizio, di schema di stato patrimoniale, di schema di conto economico e relativa nota integrativa con riferimento ai singoli comparti;
- assicura gli adempimenti fiscali, elaborando i dati di propria competenza ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali (modello 770 e modello Unico) e l’assolvimento da parte del Fondo della funzione di sostituto d’imposta nei confronti degli iscritti (Modello F24).

3.3. Il Gestore finanziario

La Società incaricata provvede alla gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo destinate all'investimento in strumenti finanziari nel rispetto delle previsioni e criteri fissati dal DM n. 166/2014, nei limiti e in conformità alle convenzioni di gestione stipulate con il Fondo ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. n. 252/2005 sulla base della politica di investimento stabilita dal Fondo.

In particolare, il gestore:

- è incaricato della realizzazione delle linee strategiche definite dal Fondo con riferimento alla quota di risorse patrimoniali che sono state affidate in gestione;
- pone in essere, nel rispetto del mandato di gestione ricevuto, le diverse operazioni di compravendita di strumenti finanziari provvedendo a disporre l'esecuzione sul mercato (tramite attivazione di specifici broker) e provvedendo alla gestione delle successive fasi di middle e back office finanziario (*trade matching e settlement*);
- colloquia telematicamente con il Service amministrativo al fine di trasmettere al medesimo i dettagli (operazioni e portafoglio valorizzato) necessari alla corretta ricostruzione e contabilizzazione di tutte le movimentazioni finanziarie;
- trasmette al Consiglio di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;
- se richiesto esercita il diritto di voto spettante al Fondo inerente ai titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dal Consiglio di amministrazione;
- effettua, per conto del Fondo, le segnalazioni dovute in relazione alla regolamentazione EMIR comunicando al Fondo l'avvenuta corretta esecuzione;
- tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario in conformità a quanto stabilito nella convenzione stipulata col Fondo.

L'operatività dei gestori e i flussi informativi connessi con l'attività di gestione sono dettagliate nell'ambito del Service Level Agreement (SLA) sottoscritto da Fondo pensione, Gestori, Service amministrativo e Depositario. Inoltre, in conformità alle convenzioni stipulate, i gestori trasmettono al Fondo dati e documenti inerenti all'attività svolta.

3.4. I Gestori assicurativi

Le Compagnie incaricate provvedono alla gestione delle risorse patrimoniali del comparto garantito in conformità alle convenzioni stipulate con il Fondo ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. n. 252/2005 sulla base della politica di investimento stabilita dal Fondo medesimo.

Tali gestioni, di Ramo I e V, possono essere attuate nell'ambito del Fondo ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 62/2007 e n. 166/2014 in quanto forma pensionistica "preesistente" che, di conseguenza, può avvalersi di questa tipologia gestionale.

3.5. Depositario

Il Depositario provvede alla custodia di tutte le risorse del Fondo, ad eccezione di quelle conferite ai gestori assicurativi come sopra indicato, secondo le modalità previste dall'art. 7 del Dlgs. n. 252/2005, dall' art. 38 del Dlgs n. 58/1998 e di ogni altra norma di legge applicabile.

Attribuzioni

Come previsto dall'art.7 D.Lgs. n.252/2005, il Depositario provvede allo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- esegue le istruzioni impartite dai gestori se le stesse non sono contrarie alla legge, allo Statuto del Fondo, ai criteri stabiliti nel DM n. 166/2014 e alle convenzioni di gestione;
- esegue le istruzioni legittimamente impartite dal Fondo;
- amministra i movimenti di conto corrente intestati al Fondo rubricati ai gestori ed esegue le operazioni disposte dal Fondo;
- verifica la rispondenza del regolamento degli OICR con le caratteristiche del mandato per il quale viene richiesto l'utilizzo;
- esegue il controllo giornaliero del rispetto da parte dei gestori dei limiti di investimento previsti dalla Legge, dallo Statuto e dalle convenzioni;
- provvede all'asseveramento della valorizzazione ufficiale del portafoglio svolta dal Service;
- segnala al Fondo, alla COVIP, alla Banca d'Italia e ai Gestori le eventuali difformità riscontrate nell'ambito delle attività di controllo sopra evidenziate;
- gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario;
- trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di controllo sulla gestione finanziaria.

Il Depositario è inoltre il soggetto deputato ai controlli di legge sull'operatività posta in essere dai Gestori per conto dei Fondi ai fini del rispetto del divieto della L.220/2012 in tema di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo".

Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

L'insieme delle attività poste in essere dal Depositario è dettagliato nell'ambito della convenzione e del Service Level Agreement (SLA).

3.6. Financial Risk Advisor

Il monitoraggio della gestione finanziaria è stato affidato a un soggetto esterno che risulta in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5 ultimo comma della delibera Covip del 16 marzo 2012, ossia l'indipendenza rispetto ai soggetti incaricati della gestione e una professionalità adeguata alle mansioni svolte.

Oltre ai requisiti di autonomia e indipendenza, la particolare natura dei controlli che afferiscono alla gestione finanziaria delle risorse richiede che la struttura preposta disponga di conoscenze e risorse, anche di natura tecnologica, adeguate a consentire alla Funzione Finanza e, per il tramite di questa, al Consiglio di Amministrazione di acquisire elementi idonei a configurare il livello di rischio cui tempo per tempo risultano esposte le risorse in gestione.

L'indipendenza della struttura preposta deve necessariamente estendersi alle modalità di acquisizione degli indici di mercato sulla base dei quali vengono svolte le analisi comparative rispetto alla gestione, che,

pertanto, devono derivare da provider affidabili e riconosciuti a livello di mercato senza intermediazione da parte di soggetti terzi.

La sussistenza di tali requisiti ha costituito oggetto di analisi in sede di conferimento dell'incarico al fornitore cui sono attribuiti servizi in regime di outsourcing e hanno altresì trovato riscontro nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Il Financial Risk Advisor è preposto all'individuazione e alla misurazione dei rischi a cui è esposto il portafoglio per effetto dell'evoluzione dei sistemi esogeni ovvero come conseguenza della composizione del portafoglio stesso. Tale ruolo risulta differente e, sul piano sostanziale, antitetico a quello dei gestori che, invece, devono assumere delle scelte di investimento all'interno del contesto aleatorio.

Il Fondo attribuisce una funzione rilevante all'insieme delle attività demandate al Financial Risk Advisor, le quali risultano deputate, in primo luogo, al controllo della gestione finanziaria, che prevede:

- attività di controllo e monitoraggio di portafoglio;
- attività di analisi sui singoli titoli dei portafogli del Fondo;
- attività di reportistica di performance periodica.

L'attività di controllo del rischio degli investimenti si sviluppa nell'area della gestione finanziaria ed è finalizzata, in prima istanza, alla verifica del rispetto delle linee di indirizzo e degli obiettivi attribuiti ai gestori in forza delle Convenzioni stipulate e, in termini prospettici, alla rilevazione di indicatori quali/quantitativi finalizzati al costante monitoraggio dell'attività di gestione.

Il Servizio di Financial Risk Advisor:

- svolge l'attività di validazione dei flussi informativi di base forniti dai gestori con i valori forniti dal Depositario e dal Fondo;
- svolge l'attività di misurazione e monitoraggio della performance del portafoglio e di confronto con il benchmark assegnato;
- svolge l'attività di misurazione e monitoraggio degli indicatori di rischio, con particolare riferimento alle previsioni contenute nelle Convenzioni;
- svolge, con cadenza mensile, una valutazione quali/quantitativa dell'andamento storico del portafoglio;
- svolge, con cadenza mensile, un'analisi delle componenti dei portafogli di investimento;
- fornisce periodicamente indicatori di natura macroeconomica attinenti i mercati di riferimento per la gestione anche ai fini della valutazione della coerenza dell'asset allocation strategica;
- quando richiesto, assiste il Consiglio di Amministrazione negli incontri con i gestori finanziari.

Il servizio di Financial Risk Advisor, oltre a svolgere le necessarie attività di supporto agli Organi del Fondo, collabora con le altre strutture e Funzioni di controllo, mettendo a disposizione conoscenze e informazioni indispensabili allo svolgimento di tutti i controlli che afferiscono alla sfera della gestione. Come già precisato, tenuto conto delle specifiche interdipendenze connesse alle attività di controllo, l'incarico di Financial Risk Advisor è conferito alla società il cui esponente riveste il ruolo di titolare della Funzione di Gestione dei Rischi.

3.7. La Compagnia incaricata dell'erogazione delle rendite

Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita il Fondo ha optato, in linea con la generalità delle forme pensionistiche di nuova istituzione, per la stipula di una convenzione con un soggetto abilitato.

La Compagnia incaricata dal Fondo pensione provvede pertanto all'erogazione delle prestazioni in forma di rendita a favore degli iscritti che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Fondo pensione.

All'atto della attivazione di una prestazione in forma di rendita, il Fondo provvede a trasferire alla Compagnia la quota del montante riferito alla posizione individuale dell'iscritto secondo le disposizioni di quest'ultimo.

3.8. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è affidato a Findomestic Banca S.p.A. che lo svolge secondo le previsioni di legge nei riguardi della totalità dei propri dipendenti, ancorché distaccati ad entità terze, quale è il Fondo. Il Responsabile ha le seguenti attribuzioni:

- fornire il Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro;
- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- predisporre la Valutazione Stress da lavoro correlato;
- fornire la formazione di base del personale in materia di misure antincendio, primo soccorso, aggiornamento dirigenti/preposti e RLS.

4. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione del Fondo pensione, in quanto rappresenta il principale presidio in grado di assicurare il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema di gestione e la diffusione dei valori di corretta amministrazione e legalità.

Il sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo pensione.

Pertanto, esso si articola in procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del Fondo pensione, che complessivamente assicurino la conformità dell'attività del Fondo rispetto alla normativa nazionale, primaria o secondaria, e dell'Unione europea, nonché la rispondenza a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle procedure operative del Fondo pensione, e che garantiscano l'individuazione di eventuali anomalie e la loro rappresentazione ai soggetti preposti ad attivare tempestivamente i necessari interventi correttivi.

Sul versante del rischio, i presidi relativi al sistema di controllo interno coprono ogni tipologia di rischio individuata dal Fondo pensione.

4.1. Struttura del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è articolato come segue:

- controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad es., controlli sistematici e a campione); tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività o sono integrati nell'ambito delle procedure informatiche di cui si avvale il Fondo;

- controlli sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), attribuiti a soggetti distinti da quelli che effettuano l’operatività oggetto di controllo, e hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro:
 - il corretto svolgimento delle attività assegnate alle varie strutture;
 - la conformità dell’operatività alle norme.
- revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo.

4.2. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta il Manuale operativo delle procedure del Fondo pensione e ne approva le necessarie successive modifiche;
- nel rispetto delle previsioni statutarie, individua il soggetto titolare della Funzione di revisione interna, definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l’autonomia e l’indipendenza;
- delibera la politica della revisione interna, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative;
- riceve dalla Funzione di revisione interna i risultati delle verifiche condotte da quest’ultima, promuovendo l’adozione degli interventi correttivi che dovessero risultare necessari.

Il Collegio dei Sindaci, nell’ambito delle sue attività di controllo:

- in ambito contabile, può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo;
- segnala all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del fondo pensione, indicando e sollecitando l’adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.

La Funzione di gestione dei rischi:

- nell’ambito del sistema dei controlli, il ruolo della Funzione di gestione dei rischi è correlato alla circostanza che le attività di monitoraggio relative all’area dei rischi operativi e a quelli connessi alla gestione delle risorse possano assumere anche la valenza di controlli di secondo livello; inoltre, tra la Funzione di gestione dei rischi e la Funzione di revisione interna è presente uno scambio di flussi informativi, che comprende anche la reciproca trasmissione della documentazione di controllo.

Il Collegio dei Sindaci, nell’ambito della sua Funzione di revisione interna:

- ha il compito di valutare e monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l’efficacia e l’efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l’efficacia dei controlli svolti su tali attività; la Funzione svolge il controllo di terzo livello ponendo in essere le verifiche descritte al precedente paragrafo 2.1.

4.3. Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna

Entro il 31 marzo di ogni anno la Funzione di Revisione Interna presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano annuale dei controlli affinché sia approvato dall'Organo amministrativo con eventuali modifiche o integrazioni avanzate dallo stesso.

Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, la Funzione di Revisione Interna ha accesso a tutte le attività del Fondo, comprese quelle esternalizzate, con particolare riferimento alle procedure e alle attività svolte dal Service amministrativo.

L'esito delle verifiche condotte è riportato in un verbale, sottoscritto dal titolare della Funzione e indirizzato al Consiglio di amministrazione; inoltre, nel corso dell'esercizio, la Funzione predispone una Relazione trimestrale che illustra l'attività svolta nel periodo e che viene presentata al Consiglio di Amministrazione.

Annualmente, la Funzione di Revisione Interna predispone una Relazione attestante i controlli effettuati nel corso dell'esercizio, con evidenza dei relativi esiti e delle eventuali azioni correttive richieste e poste in essere da parte del Fondo. La predetta Relazione viene sottoposta all'attenzione del Consiglio di amministrazione e contiene il riepilogo delle eventuali proposte avanzate nel corso dell'esercizio per eliminare le carenze eventualmente riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato a seguito delle verifiche svolte.

È compito della Funzione di Revisione Interna comunicare direttamente all'Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

La conservazione di tutta la documentazione attestante l'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati è a cura del Fondo.

5. Sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi prevede la definizione di strategie, processi e procedure di segnalazione per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente al Direttore Generale i rischi a livello individuale e aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze, ed è stato definito in modo proporzionato all'organizzazione interna del Fondo, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

Il sistema di gestione dei rischi riconduce i rischi a cui è/può essere esposto il Fondo pensione in due principali categorie:

- rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività (art. 5 – ter comma 4 del D. Lgs. 252/2005);
- rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari (art. 5 – ter comma 5 del D. Lgs. 252/2005).

Tra i rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione o nelle imprese cui sono state esternalizzate attività sono stati individuati i seguenti rischi rilevanti:

- rischio reputazionale: definito come rischio di perdite derivante da una percezione negativa dell'immagine del Fondo pensione da parte degli aderenti/beneficiari, controparti, fonti istitutive e Autorità di vigilanza;

- rischio governance/strategico: rischio di incorrere in perdite impreviste derivante da errori nella gestione amministrativa del Fondo o nella realizzazione della politica di investimento;
- rischio legale: rischio di incorrere in perdite/spese impreviste (ad esempio, sanzioni o oneri per adeguamenti normativi) derivanti da mancato allineamento a normative o a modifiche regolamentari obbligatorie o che impattano sull'attività del fondo;
- rischio compliance: rischio connesso al mancato rispetto delle norme e alla non corretta gestione delle attività istituzionali;
- rischio operativo, definito come il rischio di perdite derivanti da criticità connesse alla continuità aziendale o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici oppure derivanti da eventi esterni. Questa definizione include anche il rischio di incorrere in perdite economico/finanziarie in seguito al verificarsi di eventi accidentali o di azioni dolose inerenti il sistema informatico (e.g. Cyber Risk). L'analisi dei rischi operativi riguarda tutte le attività, sia quelle gestite dal Fondo che quelle esternalizzate;
- rischio patrimoniale: rischio strettamente connesso al rischio legale, compliance e operativo, identifica una specifica capacità di questi di incidere sul patrimonio del Fondo;
- rischi connessi ai fattori ESG ovvero quelli cui il Fondo è esposto per effetto della inosservanza di buone pratiche riferite ai temi ambientali, sociali e di governance.

Per quanto riguarda invece i rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari, il sistema di gestione dei rischi tiene in considerazione i rischi relativi alla gestione finanziaria del patrimonio, in particolare:

- rischi di mercato, definiti come il rischio relativo agli effetti imprevisti sul valore di mercato di attività prodotti da variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e da altri prezzi delle attività;
- rischi connessi con investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- rischi di liquidità e di concentrazione;
- rischi ESG definiti come il rischio relativo agli effetti sul valore di mercato delle attività del Fondo derivante da fattori ambientali, sociali e di governance.

Il sistema di gestione dei rischi tiene in considerazione il rischio residuo, inteso come combinazione tra la valutazione dei rischi potenziali e la valutazione dei presidi esistenti.

5.1. Soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Consiglio di Amministrazione:

- definisce i metodi per individuare e valutare i rischi cui il Fondo pensione è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che vengono ricompresi nel documento di valutazione interna del rischio, parimenti approvato dal Consiglio;
- istituisce la Funzione di gestione dei rischi designandone il titolare definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l'autonomia e l'indipendenza;
- delibera la politica di gestione del rischio, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative;

Funzione di gestione dei rischi:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- è destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo pensione;
- al fine di valutare le attività di controllo necessarie e le relative priorità di intervento, contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse, e a definire le modalità di monitoraggio degli stessi;
- relaziona mensilmente al Direttore Generale in merito all'entità dei rischi a cui il Fondo è/può essere esposto e comunica tempestivamente e nel continuo al Direttore Generale eventuali superamenti rispetto alle soglie stabilite.

5.2. Modalità di svolgimento della Funzione di gestione dei rischi

Con riferimento alla gestione dei rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati, la Funzione di gestione dei rischi verifica annualmente il mantenimento dei rischi individuati e stimati, anche per i soggetti terzi ai quali viene esternalizzata l'attività, entro le soglie di accettabilità definite dal Consiglio di Amministrazione. La Funzione relaziona annualmente al Consiglio di amministrazione del Fondo in merito all'entità dei rischi a cui il Fondo è/può essere esposto, alle tecniche di mitigazione del rischio adottate e al rischio residuo a cui il Fondo è/può essere esposto.

A tale proposito, la Funzione di gestione dei rischi si interfaccia operativamente con la struttura del Fondo al fine di individuare nuove procedure/processi o modificare quelli in essere per ridurre, ad esempio, la frequenza degli errori operativi registrati.

Inoltre, la Funzione di gestione dei rischi effettua annualmente attività di *backtesting* volte a verificare l'efficacia dei modelli previsionali adottati in sede di stima dei rischi e il rispetto dei budget di rischio definiti.

Per quanto riguarda invece la gestione dei rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari, la Funzione verifica nel continuo il mantenimento degli indicatori di rischio entro le soglie di accettabilità definite dal Consiglio di Amministrazione e ne valuta la coerenza. Esamina inoltre gli indicatori di rischio, verificandone il rispetto in relazione alle convenzioni con i gestori.

La Funzione di gestione dei rischi effettua mensilmente stress test sul patrimonio del Fondo, valutando potenziali rischi nell'ipotesi di shock storici, determinati da avvenimenti di significativa rilevanza sotto il punto di vista economico e geo-politico nonché nell'ipotesi di shock fattoriali, in cui vengono create ipotesi di stress di fattori di mercato considerati determinanti per la valutazione del rischio di mercato.

La Funzione di gestione dei rischi verifica nel continuo il rispetto dei limiti dei diversi mandati di gestione verificandone la coerenza rispetto al benchmark di riferimento determinato in sede di assegnazione del mandato, con particolare attenzione all'utilizzo dei derivati e verifica altresì il rispetto dei costi commissionali prelevati dalle masse investite.

È compito della Funzione di Gestione dei Rischi comunicare direttamente all'Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

6. Informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione

La politica di remunerazione è definita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e viene riesaminata almeno ogni tre anni.

Essa si applica a:

- Consiglieri di Amministrazione;
- Sindaci;
- Direttore Generale;
- Personale del Fondo pensione;
- Titolari delle Funzioni Fondamentali;
- altri Fornitori di Servizi.

Per “remunerazione” si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo.

6.1. Principi generali della politica di remunerazione

La politica di remunerazione del Fondo si uniforma ai seguenti principi generali:

- deve essere in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l’interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un’assunzione di rischi che non sia congrua con il profilo e le regole del Fondo;
- si applica al Fondo e ai suoi Fornitori di Servizi, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

Inoltre, la politica di remunerazione del Fondo relativamente al proprio personale è ispirata ai seguenti criteri:

- equità, intesa come coerenza tra il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate e le competenze e capacità dimostrate;
- coerenza, ovvero a figure professionali assimilabili deve essere attribuito un trattamento retributivo analogo;
- meritocrazia, consistente nel riconoscimento dei risultati ottenuti e dei comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure in essere presso il Fondo.

Per quanto riguarda invece i fornitori di servizi, la politica di remunerazione del Fondo prende a riferimento il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche la remunerazione, a carico del Fornitore, delle risorse di cui lo stesso si avvale.

6.2. Remunerazione degli Organi statutari

6.2.1. Consiglieri di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto, l'incarico di Consigliere di Amministrazione viene svolto a titolo gratuito: a tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la gratuità dell'incarico, anche alla luce dell'esperienza maturata, non contrastasse con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo.

Eventuali rimborsi di spese sostenute in esecuzione di specifici incarichi assegnati dal Consiglio di Amministrazione sono regolati secondo quanto stabilito dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Collegio dei Sindaci. Tali eventuali costi sono a carico della Findomestic Banca (di seguito, per brevità, "Banca").

Per gli eventuali Consiglieri di Amministrazione con deleghe operative o funzioni supplementari non sono riconosciute remunerazioni aggiuntive fisse.

6.2.2. Sindaci

Il compenso per i componenti del Collegio dei Sindaci del Fondo è determinato dall'Assemblea all'atto dell'elezione, per tutta la durata del mandato.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco non è previsto dallo Statuto uno specifico rimborso spese, pertanto, lo stesso potrà essere riconosciuto eventualmente dal Fondo su richiesta del Sindaco solo relativamente alle spese vive sostenute per l'esercizio della carica. Tali, eventuali, costi sono a carico della Findomestic Banca.

In base agli accordi in essere tra le fonti istitutive del Fondo, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale è a carico della Findomestic Banca.

6.2.3. Direttore Generale e personale del Fondo

In base agli accordi in essere tra la Banca ed il Fondo, la remunerazione del Direttore Generale, del Responsabile della Funzione Finanza e del personale preposto all'amministrazione del Fondo (Ufficio di gestione del Fondo) è a carico della Banca ed è determinata sulla base di quanto previsto dal CCNL del Credito e dalla contrattazione di secondo livello applicabile al restante personale della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Banca applica anche a detto personale le proprie Politiche di Remunerazione ed Incentivazione, elaborate sulla base delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di "Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione", che danno attuazione alla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e tengono conto degli indirizzi e criteri concordati in materia a livello internazionale, tra cui quelli dell'EBA e del FSB.

Tali Politiche sono messe a disposizione dalla Banca sul proprio sito web Istituzionale, nell'ambito dell'Informativa al Pubblico, al seguente link:

<https://www.infofindomestic.it/chi-siamo/informative-al-pubblico.html>

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la remunerazione così determinata:

- sia in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e sia idonea ad una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- sia in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- non sia tale da determinare conflitti di interesse;

- sia coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggi un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del Fondo.

6.2.4. Polizza assicurativa a beneficio degli Organi Sociali del Fondo

In linea con la *best practice* di settore e tenuto conto della complessità operativa del Fondo pensione il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità amministrativa dei Consiglieri, dei Sindaci e del Direttore Generale del Fondo pensione, che risponde all'interesse del Fondo e rappresenta una componente necessaria delle Politiche di remunerazione.

In base agli accordi in essere tra le fonti istitutive del Fondo, la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Direttore Generale del Fondo pensione è a carico della Banca.

6.2.5. Fornitori di Servizi

Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 4, lettera e) del Dlgs n. 252/2005, la politica di remunerazione si applica anche ai Fornitori di Servizi del Fondo pensione, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE; in tali casistiche rientrano:

- le Società di Gestione del Risparmio a cui è affidata la gestione delle risorse del Fondo pensione;
- gli istituti di credito, tra i quali rientra la Banca depositaria del Fondo;
- le Compagnie di assicurazione, alle quali è affidata la gestione delle risorse e l'erogazione delle rendite.

I soggetti sopra elencati, pertanto, non sono compresi nel perimetro di applicazione delle politiche di remunerazione adottate dal Fondo.

Tuttavia, anche con riferimento a tali soggetti il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare che la remunerazione loro corrisposta fosse in linea con i principi delineati dall'articolo 5-octies, comma 4, del Dlgs n. 252/2005 e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo, e alle sue regole, e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Queste valutazioni vengono condotte in particolar modo con riferimento ai gestori finanziari, per i quali possono essere previste anche remunerazioni variabili in base ai risultati, tuttavia, devono essere fissate in modo marginale rispetto a questi ultimi.

A livello generale, inoltre, gli accordi di remunerazione stipulati dal Fondo con i Fornitori di Servizi non devono incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi.

Le remunerazioni dei Fornitori di Servizi devono inoltre essere fisse ovvero, laddove abbia rilevanza, in cifra fissa commisurata al numero di iscritti, e predeterminate in sede di contratto oppure in percentuale dell'attivo del Fondo pensione; devono comunque essere proporzionate all'attività svolta ed alla relativa responsabilità, tenendo conto dei valori di mercato.

Ad eccezione delle remunerazioni per i gestori finanziari, per le quali valgono i principi sopra ricordati, di regola per i Fornitori di Servizi non sono ammesse remunerazioni variabili, che possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione in casi particolari e nel rispetto dei principi generali illustrati nel presente documento.

In particolare, l'eventuale remunerazione variabile dei titolari delle Funzioni Fondamentali esternalizzate è indipendente dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al loro controllo ed è connessa al raggiungimento di obiettivi legati all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo, a condizione che non determinino l'insorgenza di conflitti di interesse.

6.3. Conflitti d'interesse

Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 4, lettera c) del Dlgs n. 252/2005, la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse.

Pertanto, è fatto divieto ai componenti degli organi del Fondo ed al personale preposto alla sua amministrazione di accettare qualunque corresponsione di denaro, beni o servizi da parte di Fornitori di Servizi del Fondo pensione a qualunque titolo.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione ha adottato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del DM Finanze n. 166/2014, un Regolamento che definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse della forma pensionistica, che prevede una serie di misure finalizzate a individuare e a prevenire le conseguenze negative dei conflitti d'interesse e ciò sia con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo che con riferimento al Direttore Generale, sia, infine, con riferimento ai Fornitori di Servizi.

6.4. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità

Il sistema di remunerazione adottato dal Fondo, in coerenza con le buone prassi in tema di sostenibilità, si ispira ai seguenti principi:

- essere coerente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;
- essere coerente con l'esclusiva finalità previdenziale che il Fondo persegue a favore dei propri iscritti;
- ispirarsi a criteri di diligenza, trasparenza, e correttezza nelle relazioni con gli stakeholders, di contenimento dei rischi legali e reputazionali, di tutela degli aderenti e dei beneficiari;
- garantire un livello di vita dignitoso ma nel contempo non essere fonte di sperequazione fra le persone, riconoscendo profili diversi in base alla professionalità, al merito e alle responsabilità assunte;
- non prevedere alcun tipo di sistema incentivante e premiante individuale fondato sull'esclusivo raggiungimento di obiettivi quantitativi che possano confliggere con il ruolo istituzionale che il Fondo persegue in ottemperanza alle previsioni delle Fonti Istitutive.

Titolari delle funzioni esternalizzate

FUNZIONE	TITOLARE	SOCIETÀ
GESTIONE DEI RISCHI	Raffaele Bruni	Bruni, Marino & C. Srl Società Benefit – Via Lodovico Muratori, 50 - 20135 Milano

Per ulteriori informazioni relative ai soggetti coinvolti nel sistema di governo del Fondo si rinvia alla Nota Informativa pubblicata sul sito web del Fondo.